



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 53/2010 del Consiglio Comunale

Adunanza di **PRIMA** convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Modifica dell'art. 20 del "Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale".

L'anno **DUEMILADIECI** alle ore **20,30** del giorno **TRENTA** del mese di **SETTEMBRE** nella sala consigliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

SONO **PRESENTI** I SIGNORI:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. GOTTARDI MATTIA | 11. MARANER ADRIANO |
| 2. SALVATERRA FRANCESCO | 12. ANTOLINI EUGENIO |
| 3. MORSELLINO ANDREA | 13. FAILONI MARIO |
| 4. LEONARDI LORENZO | 14. SCALFI LUCA |
| 5. ZAMBONI ROBERTO | 15. WEISS PAOLO |
| 6. STEFENELLI GIUSEPPE | 16. ARMANI ALBERTO |
| 7. BONOMI ARRIGO | 17. BALLARDINI CARLO |
| 8. GIRARDINI MIRELLA | 18. BALLARDINI GIOVANNI |
| 9. SCANDOLARI GIOVANNA | 19. PELLEGRINI MASSIMO |
| 10. OSS MICHELE | 20. GIACOMUZZI MARIA EMANUELA |

SONO **ASSENTI** **GIUSTIFICATI** I SIGNORI:

=====

PRESENTI n. 20 ASSENTI n. 0

Il Signor **GIUSEPPE STEFENELLI** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale** ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. DIEGO VIVIANI**, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 53/2010 dd. 30.09.2010

OGGETTO: Modifica dell'art. 20 del "Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale".

GS/gs

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'art. 20 del "Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale", approvato con la deliberazione consiliare n. 39/2008 e successivamente modificato con la deliberazione consiliare n. 5/2009, è disciplinata la concessione delle cellette ossario e cinerario presenti nel cimitero di Tione.

Specificamente, al c. 8 di tale norma è stabilito che sulla lapide di chiusura della celletta "possono essere apposte al massimo due fotografie e possono essere incisi al massimo due coppie di nomi, cognomi, date di nascita e di morte di defunti i cui resti o ceneri debbano essere collocati nella celletta".

Su sollecitazione di alcuni censiti, si ritiene opportuno aggiungere la possibilità, alternativa alla previsione sopra riportata, di incidere sulla lapide di chiusura della celletta fino a cinque nomi, cognomi, date di nascita e di morte, con l'eventuale indicazione del nome e/o soprannome della famiglia di origine e senza possibilità di apporre alcuna fotografia. Peraltro, si ritiene opportuno elevare, per tale ipotesi, il canone di concessione da 1.000,00 € a 1.800,00 €.

Conseguentemente, si ritiene opportuno aggiungere all'art. 20 un c. 8bis il cui testo è il seguente:

" 8bis. In alternativa rispetto a quanto indicato al c. 8, sulla lapide di chiusura della celletta possono essere incisi fino a cinque nomi, cognomi, date di nascita e di morte di defunti i cui resti o ceneri debbano essere collocati nella celletta, con l'eventuale indicazione del nome e/o soprannome della famiglia di origine e senza possibilità di apporre alcuna fotografia. In tal caso, il canone di concessione di cui al c. 5 è pari a 1.800,00 €, a prescindere dal numero di iscrizioni effettuate. "

Inoltre, per la migliore comprensione del testo del c. 8 dell'art. 20, si ritiene opportuno eliminare le parole "coppie di".

- Visto il "Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale", approvato con la deliberazione consiliare n. 39/2008 del 19 novembre 2008 e successivamente modificato con la deliberazione consiliare n. 5/2009 dell'1 aprile 2009, ed esaminato, in particolare, l'art. 20;
- visto il "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con D.P.R. 285/1990, il "Testo unico delle leggi sanitarie" approvato con R.D. 1265/1934, l'art. 75 della L.P. 10/1998 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 5-112/Leg./2008, la L. 130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" nonché la L.P. 7/2008 "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale";
- visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, in particolare l'art. 26, c. 3, lett. a);
- visto lo Statuto del Comune, nel testo approvato con la deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29 febbraio 2008;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'immediata entrata in vigore della modifica regolamentare in questione;

- acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e rilevato che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e, pertanto, non è necessaria l'espressione del parere del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- con voti favorevoli n. 20, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 20 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l'art. 20, del "Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale", approvato con la deliberazione consiliare n. 39/2008 e successivamente modificato con la deliberazione consiliare n. 5/2009, introducendo un c. 8bis il cui testo è il seguente:
 - " 8bis. In alternativa rispetto a quanto indicato al c. 8, sulla lapide di chiusura della celletta possono essere incisi fino a cinque nomi, cognomi, date di nascita e di morte di defunti i cui resti o ceneri debbano essere collocati nella celletta, con l'eventuale indicazione del nome e/o soprannome della famiglia di origine e senza possibilità di apporre alcuna fotografia. In tal caso, il canone di concessione di cui al c. 5 è pari a 1.800,00 €, a prescindere dal numero di iscrizioni effettuate. ";
2. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l'art. 20, c.8, del regolamento sopra citato eliminando le parole "coppie di", specificando che il nuovo testo della rt. 20 c. 8 è il seguente:
 - " 8. Successivamente alla stipulazione dell'atto di concessione l'Amministrazione Comunale predispone la lapide da porre a chiusura della celletta, secondo uno schema uguale per tutte le cellette. Specificamente, su tale manufatto possono essere apposte al massimo due fotografie e possono essere incisi al massimo due nomi, cognomi, date di nascita e di morte di defunti i cui resti o ceneri debbano essere collocati nella celletta. A richiesta del concessionario sulla lapide è apposto un portalampada. ";
3. di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
4. di dichiarare, con voti favorevoli n. 20, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 20 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'immediata entrata in vigore della modifica regolamentare in questione;
5. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett. B, della L. 1034/1971 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Stefenelli

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale dal 05.10.2010 per dieci giorni consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~_____ **La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 05.10.2010 al 15.10.2010 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 05.10.2010 al 15.10.2010. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
